



Documento sulle anticipazioni

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all'offerta pubblica di adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza Aziende”

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Società che ha istituito il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2008.

1. Anticipazione della posizione individuale

Gli aderenti al Fondo Pensione possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.



Documento sulle Rendite

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all'offerta pubblica di adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita

“Fondo Pensione Aperto UBI Previdenza Aziende”

UBI Assicurazioni Vita S.p.A., Società che ha istituito il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° agosto 2008.

Prestazioni in forma periodica

I Fondi Pensione possono erogare prestazioni in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, la parte rimanente della prestazione dovrà essere erogata sotto forma di rendita.

La posizione individuale dell'Iscritto maturata nel Fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'Impresa di assicurazione, a richiesta dell'Aderente/Assicurato potrà, alternativamente, erogare le prestazioni periodiche nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita immediata annua vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/Assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata Reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita per i primi anni è corrisposta all'Aderente/Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata denominata Beneficiario e, successivamente all'Aderente/Assicurato finché è in vita.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale o trimestrale o bimestrale anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Le percentuali del premio trattenute dalla Compagnia per far fronte ai costi gravanti sul contratto per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita sono pari alle seguenti :

- 1% per frazionamento annuale del pagamento della rendita;
- 1,15% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 1,45% per frazionamento trimestrale del pagamento della rendita;
- 1,75% per frazionamento bimestrale del pagamento della rendita.

A tali costi vanno aggiunti Euro 2,58 come caricamento fisso per ogni rata di rendita.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, dipendenti dall'età dell'Assicurato all'epoca della conversione, dall'anno di nascita, dal sesso e dal frazionamento della rendita prescelto, sono contenuti in Allegato al Regolamento del Fondo Pensione.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dai soggetti che erogano la rendita stessa.



Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni, di cui alla lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione, di cui alle lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

2. Regime Fiscale delle anticipazioni

In caso di un'anticipazione della posizione individuale maturata per le ragioni di cui alla lettera a), del punto 1. che precede si applicherà sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Qualora l'anticipazione fosse richiesta per le motivazioni di cui alle lettere b) e c) di cui al punto 1. che precede, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Le ritenute di cui sopra sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

